



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 15

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50 e n. 51.

L'anno 2020 il giorno ventitrè del mese di Luglio, alle ore 20.30, in modalità a distanza perché in situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è tenuta la riunione del Consiglio Comunale. Essa è stata effettuata utilizzando la piattaforma *Cisco WebEx*, che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 27166/20 a oggetto "*Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*", elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Presidente del Consiglio, che qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l'avvertenza di cui fa fede il presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza sincrona dei consiglieri tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne assicura la regolarità.

I Consiglieri Comunali avvisati con nota scritta a norma di Legge - nota PG 59414 del giorno 17 Luglio 2020 del Presidente del Consiglio Comunale e sotto la sua Presidenza, con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale Dott. Nobile Riccardo (entrambi presenti nella sede comunale di Palazzo Mezzabarba – Aula consiliare) risultano dunque riuniti in collegio, per deliberare sull'oggetto, cosa che il Consiglio comunale regolarmente convocato ha fatto nei termini di cui alla presente deliberazione e secondo le risultanze del processo verbale della seduta

Sono presenti i Signori :

FRACASSI MARIO FABRIZIO	P		
NIUTTA NICOLA	P	TRAVAINI DANIELE	P
COMINI DANIELE	P	TORTI ROBERTO MARIA	P
BIANCHINI LUCA	P	CHIESA PAOLA MARIA	P
MARTINI FRANCO	P	FALDINI RODOLFO	P
VAGHI ROSANGELA	P	CRISTIANI ILARIA	P
RINALDI ANGELO	P	CASTAGNA FABIO	P
GALLO GENNARO	P	GREGORINI ANGELA BARBARA	P
TILOCCA ROBERTO	P	RUFFINAZZI GIULIANO	P
MURA ROBERTO	P	ALONGI PIETRO	P
TARASO MARIA PIA	P	SACCHI ANTONIO	P
MASSAROTTI CAROLINA	P	LISSIA MICHELE	P
MARCHETTI MARIA EUGENIA	P	BARBIERI MARIA CRISTINA	P
ARCURI GIUSEPPE	A	MOGGI ALICE	P
DECEMBRINO LIDIA	P	DEPAOLI MASSIMO	P
DEMARIA GIOVANNI	P	RIZZARDI ROBERTO	A
FRASCHINI NICCOLO'	P	NICOLAIO VINCENZO	P

Totale presenti n. 31

Totale assenti n. 2

Sono presenti altresì gli Assessori: Bobbio Pallavicini Antonio, Marcone Roberta, Cantoni Alessandro, Koch Massimiliano, Singali Mariangela, Zucconi Anna, Longo Barbara Lucia, Torti Mara.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto numero 18 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50 e n. 51."

Segue la discussione riportata per esteso nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Torti Mara;

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n. 160, legge di Bilancio 2020, che abolisce a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2019, n. 147 e che disciplina l'imposta municipale propria (I.M.U.) con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della citata fonte primaria di regolazione;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le delibere tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27/12/2019, n. 160, a norma del quale, per l'anno 2020, i Comuni possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote e il regolamento I.M.U. oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, e precisa che dette deliberazioni hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'art. 107, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che differisce al 31/07/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi;
- l'art. 138 del d.l. 19/05/2020, n. 34, il quale, abrogando il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019 n. 160, allinea i termini approvazione delle aliquote e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il capo II dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019 n. 23, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020/2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, a oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2021/2022. Piano Integrato delle Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2020 e comportamenti organizzativi. Assegnazione. Approvazione*", con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 51, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote I.M.U. per l'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2020;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2018, n. 62, efficace ai sensi di legge;

Premesso che:

- con gli atti sopra richiamati, il Comune di Pavia ha approvato le aliquote e le detrazioni I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2020, riservandosi opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della norma;
- l'art. 1, comma 780 della legge 27/12/2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I., fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la Legge di Bilancio per l'anno 2020 ridefinisce pertanto la disciplina dell'I.M.U., abrogando la disciplina precedente e disponendo l'unificazione dell'I.M.U. previgente e della T.A.S.I.;
- la medesima norma primaria, nei commi da 748 a 755 dell'art. 1, detta disposizioni in ordine alla misura delle aliquote e in particolare:
 - a) al comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - b) al comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 30/12/1993, n. 557 è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - c) al comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

d) al comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

e) al comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

f) al comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

g) al comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208;

Considerato che:

- è necessario determinare le aliquote I.M.U. per l'anno 2020 in maniera da salvaguardare gli equilibri di bilancio, assorbendo le aliquote T.A.S.I. precedentemente vigenti nel nuovo sistema tariffario I.M.U. e in particolare tenendo conto che:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, in luogo dell'aliquota T.A.S.I. pari allo 0,1 per cento, si applica l'aliquota I.M.U. dello 0,1 per cento (art. 1, comma 750 della Legge 27/12/2019, n. 160);

b) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in luogo dell'aliquota T.A.S.I. pari allo 0,25 per cento, si applica l'aliquota I.M.U. dello 0,25 per cento (art. 1, comma 751 della Legge 27/12/2019, n. 160);

c) non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 1, comma 755 della fonte di regolazione e dunque non si applica la "*maggiorazione ex T.A.S.I.*" sull'aliquota massima del 10,6 per cento;

- la Commissione consiliare competente ha espresso il proprio parere nella seduta del 14 Luglio 2020;

Ritenuto:

- di determinare, per l'anno 2020, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nonché le relative detrazioni, così come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare le deliberazioni di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 50 e n. 51;

- di rimandare alla norma di rango primario e al nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'applicazione di detto tributo;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2 Finanziario, Tributi, Economato, Contrati;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Pavia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con appello nominale;

Presenti: n. 31 ;

previo scomputo degli astenuti: n. 8 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina,..Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Gregorini Angela Barbara, Lissia Michele, Ruffinazzi Giuliano, Sacchi Antonio,);

non partecipanti al voto: 2 (Moggi Alice, Faldini Rodolfo);

Con voti:

Favorevoli: n. 19 (Nietta Nicola, Fracassi Mario Fabrizio, Bianchini Luca, Chiesa Paola Maria,Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Frascini Niccolò, Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina Mura Roberto, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela);

Contrari: n. 2 (Depaoli Massimo, Nicolaio Vincenzo)

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nonché le relative detrazioni, così come da allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di revocare** le deliberazioni di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 50 e n. 51;
3. **di rimandare** alla norma di rango primario e al nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'applicazione di detto tributo;
4. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di

cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

5. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

INDI

Con distinta e separata votazione, espressa per appello nominale,

Presenti: n. 31 ;

previo scomputo degli astenuti: n. 10 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Depaoli Massimo, Gregorini Angela Barbara, Lissia Michele, Nicolaio Vincenzo , Ruffinazzi Giuliano, Sacchi Antonio,);

non partecipanti al voto: 2 (Moggi Alice, Faldini Rodolfo);

Con voti:

Favorevoli: n. 19 (Niutta Nicola, Fracassi Mario Fabrizio, Bianchini Luca, Chiesa Paola Maria, Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Frascini Niccolò, Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela);

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per dare corso agli atti conseguenziali al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio

F.to Nicola Niutta

Segretario Generale

F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Codena Stefania Maria / ArubaPEC S.p.A. valida dal 13/01/2020 01:00:00 al 13/01/2023 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da NIUTTA NICOLA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/06/2019 02:00:00 al 18/06/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 -



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 25 del 08/07/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2020. Approvazione.
Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50 e n. 51.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Si dispone contestualmente impegno di spesa

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

09/07/2020

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 25 del 08/07/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50 e n. 51.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

09/07/2020

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere di legittimità

(di cui al decreto sindacale PG 80647/19 del 21/09/2019)

N. 25 del 08/07/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni per l'anno 2020. Approvazione.
Revoca delle deliberazioni di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 50 e n. 51.

Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

09/07/2020

Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 15

Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 24/07/2020

Segretario Generale

Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 15

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 24/07/2020

Il Responsabile della pubblicazione
Codena Stefania Maria / ArubaPEC S.p.A.

Aliquota ordinaria Tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), che non siano qualificati come alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (si applica l'aliquota ordinaria con detrazione di legge di € 200)	1,06 per cento
---	------------------------------

Ulteriori aliquote:

1) Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, ai sensi del Nuovo Accordo Locale per la Città di Pavia siglato in data 24/01/2019 <i>Ai sensi dell'art. 1 c. 760, L. 27/12/2019, n. 160, l'imposta è ridotta del 25%.</i>	0,96 per cento
2) Limitatamente a 50 unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431 <i>Tale agevolazione si applica <u>limitatamente a chi affitta ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva</u> in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica.</i>	0,49 per cento
3) Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo <i>All'imposta così determinata si applica la detrazione di legge di € 200,00</i>	0,6 per cento

4)	Unica unità immobiliare, e relative pertinenze , posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) , a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso	0,5 per cento
5)	Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano nella categoria A, e relative pertinenze, concesso in comodato a un parente in linea retta di primo grado , del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio; tale agevolazione si applica all'abitazione, unitamente alle sue pertinenze, ove per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione è concessa ad un singolo immobile per ciascun soggetto passivo. <i>Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 c. 747 lett a), L. 27/12/2019, n. 160, la base imponibile è ridotta del 50%.</i>	0,96 per cento
6)	Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, conv. L. 26/02/1994, n. 133.	0,1 per cento
7)	"Beni merce" , fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25 per cento
8)	Immobili, NON classificati nel gruppo catastale D , posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,46 per cento
9)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D , posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,76 per cento
10)	Immobili classificati nella categoria catastale D/3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi	0,76 per cento
11)	Immobili, NON classificati nel gruppo catastale D , che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2020. <i>L'aliquota ridotta si applica per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</i>	0,46 per cento

12)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso del 2020 <i>L'aliquota ridotta si applica per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano nuove iniziative produttive alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</i>	0,76 per cento
13)	Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. <i>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2020 e per l'imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell'azienda.</i>	0,46 per cento
14)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. <i>Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute nel 2020 e per l'imposta da corrispondere nei primi tre anni dalla cessione dell'azienda.</i>	0,76 per cento

Esenzioni ai fini IMU per l'anno di imposta 2020:

- abitazione principale e relative pertinenze in numero massimo di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1 c. 740 e c. 741 lett. b) L. 27/12/2019, n. 160), con l'eccezione delle abitazioni iscritte in catasto in categoria A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 (art. 1 c. 758 L. 27/12/2019, n. 160);

Assimilazioni all'abitazione principale ai fini IMU per l'anno di imposta 2020:

- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola (art. 1, comma 741 lett. c), punto 6), L. 27/12/2019, n. 160);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (art. 1, c. 741 lett. c) punti 1) e 2), L. 27/12/2019, n. 160);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del

Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale (art. 1, c. 741 lett. c) punto 3), L. 27/12/2019, n. 160);

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 1, c. 741 lett. c) punto 4), L. 27/12/2019, n. 160);
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 1, c. 741 lett. c) punto 5), L. 27/12/2019, n. 160);

Riduzioni di imposta per l'anno 2020 derivanti da disposizioni di legge:

- riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 1 c. 747 lett a), L. 27/12/2019, n. 160);
- riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, alle condizioni di cui all' art. 1 c. 747 lett b), L. 27/12/2019, n. 160);
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 c. 747 lett a), L. 27/12/2019, n. 160);
- riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 1 c. 760, L. 27/12/2019, n. 160)